

ATTO COSTITUTIVO

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori dell'Associazione di promozione sociale denominata:

Il Ginkgo biloba - APS

Oggi 01/12/2020 presso la sede di Modena (MO) i sottoscritti

Iolanda Mastromonaco, nata a Campobasso (CB) il 02/05/1976, residente a Ripabottoni, via Ripetta, 44, cittadina italiana, codice fiscale MSTLND76E42B519F;

Giuseppe Antonio Todaro, nato a Ripabottoni (CB) il 13/09/1965, residente a Ripabottoni (CB), via Ripetta, 44, cittadino italiano, codice fiscale TDRGPP65P13H311R.

Modestina Mastromonaco, nata a Campobasso (CB) il 31/12/1980, residente a Petrella Tifernina (CB), Traversa di via Cuoco, 21, cittadina italiana, codice fiscale MSTMST80T71B519N;

Elena Sauro, nata a Larino (CB) il 06/06/1995, residente a Ripabottoni (CB), contrada Vignali, 5 cittadina italiana, codice fiscale SRALNE95H46E456E

Khadija Bilani, nata in Marocco, il 02/08/1982, residente a Riccione (RN), via Portofino, 20, cittadina italiana, codice fiscale BLNKDJ82M42Z330L;

Annalisa Citarella, nata ad Ancona, il 17/04/1973, residente a Falconara Marittima (AN), via Calabria, 10, cittadina italiana, codice fiscale CTRNLS73D57A271Y

Matteo Fraccacreta, nato a Fano (PU) il 06/11/1976 residente a Pesaro (PU), via Mancini, 129, cittadino italiano, codice fiscale FRCMTT76S06D488N;

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'associazione di promozione sociale denominata "Il Ginkgo biloba APS" ai sensi del codice del terzo settore.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

in particolare l'associazione ha lo scopo di promuoverla.

- a) Interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- b) Interventi di contrasto alla povertà nei riguardi di persone impossibilitate a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- c) Interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- d) Interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
- e) Interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- f) Ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
- g) Il farsi tramite, anche con la creazione di "mercatini dell'usato" dal vivo e appositi siti online, dello scambio e della cessione ad associati e ad altri di beni ancora validi e non utilizzati, anche con la finalità di raccolta fondi per i fini associativi;
- h) Stabilimento di rapporti con soggetti esteri di paesi in via di sviluppo quali, a titolo di esempio, le "cooperative femminili" in Marocco, per favorire il commercio equo-solidale delle loro produzioni di prodotti a base di Argan;
- i) Organizzazione di eventi o corsi anche a distanza o a mezzo internet, tramite appositi siti o social network di diffusione e di scambio di informazioni interetniche e interculturali in ambito culinario, artistico e artigianale;
- j) Diffusione tramite corsi dal vivo o a distanza, anche su siti internet appositi, la cultura della cucina circolare, del km zero e della preferenza di materie prime stagionali, anche con video tutorial realizzati appositamente;
- k) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;

- l) Collaborazione con associazioni e istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- m) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- n) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarie le attività.

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

È stata stabilita la quota sociale per l'anno (2020) in € 100,00 (cento/00) per i soci fondatori e i soci sostenitori,

€ 40,00 (quaranta/00) per i soci ordinari, €10,00 per i soci minorenni, € 500,00 per gli enti del terzo settore

In deroga a quanto disposto dall'art. 9 dello statuto sono stati nominati i componenti il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

Annalisa Citarella (Presidente)

Iolanda Mastromonaco (vice-presidente)

Modestina Mastromonaco

che hanno accettato l'incarico.

Il Consiglio direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

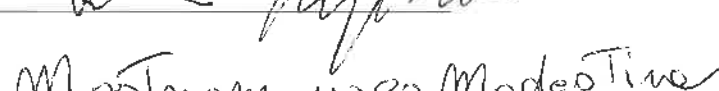
Firma dei soci fondatori

Annalisa Citarella 

Matteo Fraccacreta 

Iolanda Mastromonaco 

Giuseppe Antonio Todaro 

Modestina Mastromonaco 

Khadija Bilani 

Elena Sauro 

AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
 Ufficio Territoriale di Pesaro
 Atto Registrato il **4.5.DIC.2020** al n° **2102** serie **3**
PREVIO VERSAMENTO DI € 200,00
 (di cui € per trascrizioni)
IL FUNZIONARIO
 Luciano Portocarraro




STATUTO

Dell'Associazione di Promozione Sociale "Il Ginkgo biloba - APS"

Art. 1 Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", un'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "Il Ginkgo biloba -APS" con sede legale nel comune di Modena (MO).

Essa opera nel territorio della provincia di Modena ma anche in ambito nazionale e internazionale e, qualora occorresse la necessità, l'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione, compreso mediante tecnologia a distanza come il web.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

1. erogare a soggetti bisognosi che ne facciano richiesta, prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, siano finalizzate alla promozione della salute, con particolare riferimento alla salute mentale e al benessere psicologico, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale.
2. Attività sociali che abbiano l'obiettivo di supportare le persone in stato di bisogno, con problemi di disabilità o d'emarginazione condizionanti lo stato di salute;
3. Promuovere la cultura del "riuso", elemento imprescindibile per la realizzazione di una "Economia Circolare" che si contrappone con forza alle economie di scala e un'azione di contrasto alla cultura dilagante dell'usa e getta che si è impossessata delle nostre abitudini. Dando vita nuova a oggetti ancora utilizzabili che riempiono le nostre case e le nostre aziende, anziché farne dei rifiuti, promuovere una consapevole attitudine al risparmio delle risorse e il contrasto allo spreco.
4. Diffondere la cultura del benessere psichico, della psicologia e della salute psicofisica, per una maggiore consapevolezza di persone, gruppi e associazioni riguardo ai temi inerenti la visione e la promozione di un benessere bio-psico-sociale, attraverso attività di divulgazione per mezzo di corsi erogati ai propri

associati o ad altri cittadini o associazioni, presso le proprie sedi o altre località, attraverso opportuni siti internet, social network o a mezzo stampa/editoria.

5. Promuovere e attuare interventi di beneficenza verso persone, famiglie o gruppi svantaggiati economicamente per la cessione a titolo gratuito di beni di prima necessità quali cibo, vestiario, farmaci o denaro al fine di migliorarne la qualità di vita e ripristinare situazioni di degrado e difficoltà sociali;
6. Diffondere la cultura del dialogo interetnico e interculturale per una società inclusiva e priva di barriere culturali favorendo il superamento dell'etnocentrismo e proponendo un confronto costruttivo tra le diverse tradizioni popolari, quali a titolo di esempio la cucina, l'artigianato, le arti, attraverso il quale giungere a una sintesi delle qualità emergenti dalla creazione di nuove aggregazioni concettuali e culturali;
7. Promuovere il concetto di "km zero" nell'alimentazione e nella attività che possono essere espresse senza l'utilizzo inutile di risorse che provengono da lontano per il contrasto al mercato e le politiche commerciali delle grandi multinazionali del cibo che dilatano la distanza geografica tra il produttore e il consumatore con cibo standardizzato, coltivato in media a 2000 chilometri di distanza. Di pari passo promuovere l'utilizzo di prodotti di stagione per favorire una più corretta alimentazione e rispetto dei cicli naturali dell'agricoltura e l'introduzione di criteri di "cucina circolare" nelle proprie abitudini alimentari al fine di ridurre gli sprechi e ottimizzare l'utilizzo oculato delle risorse naturali.
8. Ogni altra attività che, proposta dal consiglio e approvata dall'assemblea dei soci che sia inerente ai settori statuari sopra riportati ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore o in settori affini e ben armonizzabili con le finalità sociali, tutti da svolgere nell'interesse generale dell'associazione per la realizzazione dei propri principi e finalità

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione d'interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- b) Interventi di contrasto alla povertà nei riguardi di persone impossibilitate a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- c) Interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- d) Interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;

- e) Interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- f) Ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
- g) Il farsi tramite, anche con la creazione di “mercatini dell’usato” dal vivo e appositi siti online, dello scambio e della cessione ad associati e ad altri di beni ancora validi e non utilizzati, anche con la finalità di raccolta fondi per i fini associativi;
- h) Stabilimento di rapporti con soggetti esteri di paesi in via di sviluppo quali, a titolo di esempio, le “cooperative femminili” in Marocco, per favorire il commercio equo-solidale delle loro produzioni di prodotti a base di Argan;
- i) Organizzazione di eventi o corsi anche a distanza o a mezzo internet, tramite appositi siti o social network di diffusione e di scambio di informazioni interetniche e interculturali in ambito culinario, artistico e artigianale;
- j) Diffusione tramite corsi dal vivo o a distanza, anche su siti internet appositi, la cultura della cucina circolare, del km zero e della preferenza di materie prime stagionali, anche con video tutorial realizzati appositamente;
- k) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- l) Collaborazione con associazioni e istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- m) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- n) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare

necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita, anche online di manufatti e prodotti tipici e prodotti adatti al riuso e di beni ricevuti in donazione.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;

- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative dopo una partecipazione minima di tre anni, eccezion fatta per i soci fondatori.
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) l'Organo di controllo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) approva il bilancio;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
 - a) responsabilità nei loro confronti;
 - h) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
 - i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- m) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

È consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è Presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Gli incontri del consiglio direttivo potranno svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri del direttivo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art.10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 11 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 12 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art 14 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. È composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri scelti dall'Assemblea degli Associati tra i soci fondatori o anche tra i soci con maggiore anzianità di adesione (minimo di tre anni) all'Associazione e che non ricoprano altre cariche sociali e in regola con le quote associative.

Il Collegio dei probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.

Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti.

Decide secondo equità e giustizia nel rispetto del principio del contraddittorio.

I componenti del Collegio dei probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica per quattro anni e la loro elezione non può coincidere con l'elezione dell'organo direttivo.

Art. 15 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art 16 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

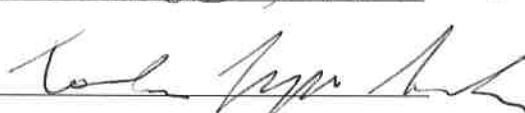
Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

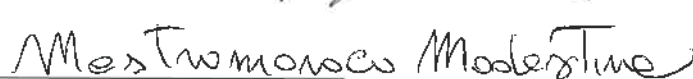
Firme dei soci fondatori

Annalisa Citarella 

Matteo Fraccacreta 

Iolanda Mastromonaco 

Giuseppe Antonio Todaro 

Modestina Mastromonaco 

Khadija Bilani 

Elena Sauro 